



Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo

Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 3 agosto 2022

Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 bancamediolanum@pec.mediolanum.it



1	PREM	NESSA	. 2
	1.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	. 2
	1.2	AMBITO DEL DOCUMENTO	. 2
2	APPL	ICABILITA'	. 3
	2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	. 3
	2.2	RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO	. 3
3	DEFI	NIZIONI	. 3
	3.1	FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	. 3
	3.2	AUTORITÀ DI VIGILANZA	. 3
4	RUOI	LI E RESPOSABILITA'	. 3
	4.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	. 3
	4.2	COLLEGIO SINDACALE	. 3
	4.3	COMITATO RISCHI	. 4
	4.4	COMITATO NOMINE E GOVERNANCE	. 4
	4.5	DIREZIONE RISORSE UMANE	. 4
	4.6	FUNZIONE COMPLIANCE	. 4
	4.7	DIVISIONE AFFARI SOCIETARI	. 4
5 D	DISP ELLE F	OSIZIONI INERENTI NOMINA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI UNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO	. 4
	5.1	REQUISITI E CRITERI DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO	. 5
	5.2	NOMINA DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO	. 6
	5.3 CONTRO	MONITORAGGIO DELL'IDONEITÀ DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI DLLO	. 8
	5.4	RIMOZIONE DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO DELLA BANCA	. 9
	5.5 BANCA	SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO DELLA 9	
5.	NORI	MATIVA DI RIFERIMENTO	11
6.	ALLE	GATI	12
	ALLEGA	то 1	12
	Διιεσα	TO 2	13



1 PREMESSA

Scopo del presente documento è fornire una descrizione dei principi adottati da Banca Mediolanum S.p.A. in tema di linee guida per la nomina, la rimozione e la sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo di Banca Mediolanum S.p.A.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO


La Policy è stata predisposta in conformità con le norme e i regolamenti Europei applicabili e in accordo con le linee guida emesse dalla Autorità competenti. La normativa prevede che i soggetti che svolgono Funzioni aziendali di Controllo presso le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica debbano essere idonei allo svolgimento dell'incarico stesso. In particolare, tali soggetti devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza e correttezza previsti dalla normativa vigente nel momento della nomina e nel perdurare del periodo in cui ricoprono l'incarico di responsabile delle Funzione aziendale di Controllo.

Tali principi trovano applicazione anche con riferimento alle altre società del Conglomerato Finanziario secondo i criteri e le regole tempo per tempo indicate nell'ambito della normativa di settore applicabile.

1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

La presente Policy descrive i principi relativi ai criteri di nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo.

Con riferimento alla "Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna", il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.





2 APPLICABILITA'

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. e trova diretta applicazione all'interno della Banca. I principi definiti si applicano alle Funzioni aziendali di Controllo della Banca incluse nel perimetro di intervento.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

L'aggiornamento e la revisione del presente documento sono di responsabilità della Direzione Risorse Umane che si avvale della Funzione di Compliance per l'aggiornamento degli ambiti normativi di competenza.

3 **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Policy si intendono per:

3.1 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Per Funzioni aziendali di Controllo si intendono la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione Compliance, la Funzione Risk Management e la Funzione di Internal Audit.

3.2 AUTORITÀ DI VIGILANZA

La Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea (BCE).

4 RUOLI E RESPOSABILITA'

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo con funzione di supervisione strategica che, tra le altre determinazioni, ha il compito di nominare e revocare i responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo, sentito il parere del Collegio Sindacale, definendone e verificandone i requisiti.

4.2 COLLEGIO SINDACALE

Il **Collegio Sindacale** nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, tra l'altro, supporta l'organo con funzione di supervisione strategica nella nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo.



4.3 COMITATO RISCHI

Il **Comitato Rischi** svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni. Tra gli altri compiti assegnati, il Comitato Rischi ha il compito di individuare e proporre, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine e Governance, i responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo da nominare.

4.4 COMITATO NOMINE E GOVERNANCE

Il **Comitato Nomine e Governance** supporta l'elaborazione della proposta, da parte del Comitato Rischi, di designazione dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo, la cui nomina compete al Consiglio di Amministrazione.

4.5 DIREZIONE RISORSE UMANE

Nell'ambito del presente processo, la **Direzione Risorse Umane** supporta il Comitato Rischi e il Comitato Nomine e Governance:

- nell'identificazione, sulla base delle competenze professionali e delle caratteristiche personali definite nella presente policy, dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo:
- nella proposta di nomina dei Responsabili della Funzione aziendale di Controllo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- nel monitorare nel continuo, anche a seguito delle eventuali segnalazioni ricevute da parte dei Responsabili della Funzione aziendale di Controllo, il possesso dei requisiti previsti.

La Direzione Risorse Umane è responsabile dell'aggiornamento della presente Policy supportato dalla Funzione Compliance in caso di modifiche legislative o regolamentari in materia.

4.6 FUNZIONE COMPLIANCE

Nell'ambito del presente processo, la **Funzione Compliance** ha la responsabilità del monitoraggio della normativa di riferimento, comunicando alle altre Unità Organizzative coinvolte nel processo le eventuali variazioni intervenute.

4.7 DIVISIONE AFFARI SOCIETARI

Nell'ambito del presente processo, la **Divisione Affari Societari** comunica alla Banca d'Italia e alla BCE il nominativo del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo unitamente all'invio del verbale della nomina con le relative valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

5 DISPOSIZIONI INERENTI NOMINA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Le Funzioni aziendali di Controllo della Banca devono essere guidate da Responsabili individuati secondo procedure di selezione formalizzate, nominati e rimossi in base a un processo documentato approvato dal Consiglio di Amministrazione.



5.1 REQUISITI E CRITERI DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO

I Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo fanno parte del personale che riveste un ruolo chiave, devono quindi disporre dei requisiti e criteri previsti per l'idoneità su base individuale richiesta dalla normativa vigente.

In particolare, i responsabili delle suddette Funzioni, in conformità con la normativa vigente, devono possedere le seguenti tipologie di requisiti e criteri:

- Criteri di competenza;
- Requisiti di onorabilità;
- Criteri di correttezza.

Criteri di competenza

I responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere e ricoprire l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. A questo fine, devono essere prese in considerazione la conoscenza teorica, acquisita attraverso studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Tale criterio è valutato dall'organo competente, così come indicato nel successivo paragrafo 5.2.

Si precisa che la valutazione del criterio della competenza può essere omessa per i responsabili di Funzioni aziendali di Controllo che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni degli ultimi sei anni, in una banca di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Requisiti di onorabilità

Tutti i responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo devono rispettare i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, riferendoci in particolare a quanto disposto dall'art. 26 del TUB e ai requisiti specifici descritti nell'art. 3 del DM 169/2020, che sono riportati in Allegato 1. Le valutazioni sono svolte dall'organo competente per le quali si rimanda al par. 5.2.

Criteri di correttezza

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, tali soggetti devono soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. I criteri che devono essere presi in considerazione sono riportati nell'articolo 4 del DM 169/2020, che sono riportati in Allegato 2.

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel suddetto articolo non comporta automaticamente l'inidoneità del soggetto ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente, per la quale si rimanda al par. 5.2

La valutazione deve essere condotta con riferimento ad uno o più dei parametri illustrati nell'articolo 5 del DM 169/2020, qualora pertinenti, che riguardano i seguenti aspetti:

 a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione e alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;



- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa fattispecie e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia ed importo della sanzione irrogata, valutata secondo i criteri di proporzionalità che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della Banca:
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera della nomina
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'Autorità di Vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione anche successive all'adozione delle condanne;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione con riguardo all'effettivo sistema dei poteri nell'ambito dell'intermediario;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi di vigilanza;
- k) pertinenza e connessione delle condotte ai settori finanziario, bancario, mobiliare, assicurativo, dei sistemi di pagamento nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

A seguito degli approfondimenti e delle valutazioni svolte, il criterio di correttezza non può ritenersi soddisfatto quando una o più delle situazioni di cui all'art. 4 del DM 169/2020, che sono riportati in Allegato 2, delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e di fiducia della clientela¹.

5.2 NOMINA DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO

La nomina del responsabile di ciascuna Funzione aziendale di Controllo della Banca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione attraverso propria specifica deliberazione, previo allineamento dell'Amministratore Delegato e sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'individuazione e la proposta dei nominativi per ricoprire il ruolo di responsabile di una Funzione aziendale di Controllo è effettuata dal Comitato Rischi, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine e Governance, che supporta l'elaborazione della proposta dei candidati, nonché della Direzione Risorse Umane per quanto attiene le competenze professionali e le caratteristiche personali dei candidati.

La proposta della candidatura viene analizzata ed elaborata dal Comitato Rischi, che può avvalersi del supporto del Comitato Nomine e Governance, accertando il possesso dei requisiti e criteri citati nel paragrafo precedente in coerenza con le indicazioni ivi riportate.

¹ In merito si evidenzia che il rilievo costituzionale del principio di presunzione di innocenza, nonché i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, impongono di considerare con estrema accortezza fatti o accadimenti riferiti alla fase di svolgimento delle indagini preliminari, quantomeno sino a quando il Pubblico Ministero ed il Giudice competente non abbiano maturato il convincimento di intraprendere un giudizio teso ad accertare la responsabilità penale dell'imputato.



L'analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito dei comitati sono formalizzate nell'ambito dei verbali delle sedute dei comitati stessi allegando la documentazione a supporto. In particolare, si precisa che il verbale delle riunioni deve fornire un puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché le motivazioni in base alle quali si ritiene idoneo il candidato.

Per consentire la valutazione da parte Consiglio di Amministrazione, la documentazione comprovante la propria idoneità, analizzata nel Comitato Rischi, è presentata unitamente alla candidatura e viene acquisita agli atti. La valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla nomina del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo della Banca. Il verbale della riunione deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dalla normativa. Se riscontrati difetti di idoneità in ordine ai criteri di competenza (si veda, in merito, quanto indicato in precedenza), possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio del comitato, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa in vigore.

Tali valutazioni in ordine all'idoneità dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo sono effettuate dagli organi sopra indicati in occasione della loro nomina Le suddette analisi e le valutazioni devono essere condotte prima che il responsabile abbia assunto il ruolo e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione del responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il candidato a ricoprire tali incarichi deve fornire tutte le informazioni necessarie per permettere agli organi competenti di svolgere le verifiche richieste dalla presente Policy, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative. I candidati sono tenuti a trasmettere tali informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentano situazioni descritte precedentemente. Le informazioni devono essere trasmesse con modalità e tempi idonei a consentire di svolgere le verifiche e le valutazioni da parte degli organi preposti.

Prima del perfezionamento della nomina, la valutazione di idoneità deve essere trasmessa, a cura della Divisione Affari Societari, alla Banca d'Italia e alla BCE (avvalendosi in quest'ultimo caso del portale IMAS) unitamente alla copia del verbale della seduta.

Il verbale della riunione deve:

- fornire puntuale riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e i criteri previsti;
- riportare, se valutate come necessarie, le specifiche misure adottate, ove consentito dal DM 169/2020, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità:
- dare conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

In aggiunta al verbale, sono trasmessi alle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e BCE) competenti almeno i seguenti documenti:

- curriculum vitae del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo della Banca;
- consenso al trattamento dei suoi dati personali (privacy statement);



 altre informazioni eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza competenti (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti ai sensi della normativa pro tempore vigente e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, ivi incluso il questionario redatto sul modello approvato da BCE).

La nomina del responsabile può essere perfezionata solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia a meno che Banca d'Italia comunichi l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni. In questo caso, il responsabile può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. In caso Banca d'Italia ravveda motivi ostativi alla nomina del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni. Inoltre, Banca d'Italia può anche richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso.

L'intermediario comunica alla Banca d'Italia e alla BCE l'avvenuta nomina entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB quando il responsabile delle Funzioni aziendali di Controllo sia nominato nonostante la Banca d'Italia abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta della Banca d'Italia siano, dalla stessa, ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

Qualora ricorrano casi eccezionali di urgenza², analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Nomine e Governance, la nomina può essere effettuata prima che il Consiglio di Amministrazione abbia valutato l'idoneità del responsabile della Funzione aziendale di Controllo. Le ragioni di urgenza devono risultare dal verbale della riunione dell'organo competente che ha valutato l'idoneità soggetto in esame.

5.3 MONITORAGGIO DELL'IDONEITÀ DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO

L'idoneità dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo deve essere monitorata nel continuo. In particolare, ciascun Responsabile è tenuto a comunicare senza indugio alla funzione Risorse Umane, al Presidente del CdA della Banca ed al Presidente del Collegio Sindacale della Banca qualsiasi evento o fatto che possa incidere sull'idoneità, in relazione alle diverse tipologie di requisiti e criteri sopra indicati, che si verifichi nel periodo in cui ricopre il ruolo di responsabile, mediante apposita comunicazione, anche inviata a mezzo PEC, contenente tutti gli elementi e la documentazione utile ai fini della predetta valutazione, nei limiti in cui le informazioni ed i documenti possano essere resi noti all'organo competente nel rispetto della normativa di riferimento applicabile in funzione della fattispecie concreta.

A fronte di tale segnalazione, si avvia un nuovo accertamento che verte sul requisito o criterio maggiormente interessato dall'evento sopravvenuto. L'accertamento è svolto secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente in relazione alle verifiche per la nomina anche con riferimento alle modalità di formalizzazione delle valutazioni e del loro esito.

Il Presidente del CdA della Banca, ricevuta la predetta comunicazione, provvederà a convocare

_

² La normativa fa riferimento alla cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale di controllo e l'esigenza di provvedere celermente alla sua sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa.



quanto prima il CdA al fine di consentire l'esercizio collegiale della valutazione della idoneità, sentito il parere del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale. Il CdA, al fine di effettuare la valutazione della idoneità, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni al responsabile delle Funzioni aziendali di Controllo coinvolto, il quale sarà tenuto a fornire ogni elemento e delucidazione richiesta, nel rispetto della normativa di riferimento applicabile in funzione della fattispecie concreta. La valutazione dell'idoneità del responsabile delle Funzioni aziendali di Controllo coinvolto - che dovrà essere oggetto di apposita e motivata verbalizzazione, con puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle motivazioni poste alla base della determinazione assunta dall'organo competente - sarà comunicata senza indugio dal Presidente del CdA della Banca al responsabile delle Funzioni aziendali di Controllo coinvolto, alla funzione Risorse Umane, nonché all'autorità di vigilanza competente ove ritenuto opportuno dall'organo competente. Ove opportuno, l'organo competente potrà richiedere al responsabile delle Funzioni aziendali di Controllo coinvolto di fornire periodici aggiornamenti in merito all'evoluzione delle situazioni di cui all'articolo 4 del DM 169/2020, che sono riportati in Allegato 2, e ciò anche al fine di rinnovare la valutazione dell'idoneità al verificarsi di circostanza o accadimenti nuovi e rilevanti.

Inoltre, una nuova verifica deve essere condotta qualora vi siano variazioni rilevanti nell'ambito dell'attività di business o di operatività offerte dalla Banca al fine di verificare che l'idoneità in termini di competenza del responsabile della Funzione aziendale di Controllo continui a sussistere anche in relazione all'estensione del business della Banca. A titolo esemplificativo, nuovi accertamenti devono essere condotti in caso di: autorizzazioni alla prestazione di nuovi servizi rilevanti, apertura ad attività significativa svolta in nuovi Paesi o mercati.

5.4 RIMOZIONE DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO DELLA BANCA

Se il Consiglio di Amministrazione accerta che ci sono difetti di idoneità che non possono essere corretti attraverso specifiche misure correttive, revoca il responsabile della Funzione aziendale di Controllo dando inizio alla procedura di sostituzione. Si precisa che nei confronti del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo la decadenza comporta la rimozione del ruolo ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la Banca. Le Autorità competenti devono essere tempestivamente informate in merito al motivo principale della rimozione.

5.5 SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO DELLA BANCA

In caso di revoca dell'incarico o dimissioni del responsabile della Funzione aziendale di Controllo della Banca, deve essere attivata la procedura di assegnazione ad un altro soggetto delle mansioni del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo.

Tale procedura deve essere prevista nell'ambito delle Policy o Regolamenti di ciascuna Funzione aziendale di Controllo e nella stessa dovranno essere indicati i sostituti designati e le mansioni del Responsabile della Funzione aziendale di Controllo a loro assegnate per le rispettive aree di responsabilità. Tale procedura troverà applicazione fintanto che sia nominato un nuovo responsabile.

Tale procedura deve trovare applicazione anche in caso di assenza pianificata ovvero in caso di assenza non pianificata (es. incidente o malattia) in caso fossero superiori a 3 mesi; in questi casi le persone designate ricopriranno la carica ad interim fino al rientro del Responsabile o alla nomina di uno nuovo responsabile.



.



5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi e regolamentari relativi alle disposizioni della presente Policy utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23/11/2020
- Decreto Legislativo n. 385 dell'1/9/1993 (Testo Unico Bancario)
- Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, maggio 2021
- Comunicazione di Banca d'Italia del 7/4/2022 "Adozione del questionario predisposto dalla Banca Centrale Europea, come integrato con le specificità nazionali, nell'ambito della verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche significative"
- Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave EBA/GL/2021/06
- Progetto di orientamenti sulla governance interna EBA/GL/2021/05



6. Allegati

ALLEGATO 1

Ai fini della valutazione del requisito di onorabilità sono presi in considerazioni i seguenti aspetti.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis, 270 ter, 270 -quater, 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144 ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis, commi 3 e 3 -bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.



ALLEGATO 2

Ai fini della valutazione del requisito di correttezza sono presi in considerazioni i seguenti aspetti.

- a) Condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis, 270 -ter, 270 -quater, 270 -quater .1, 270 -quinquies, 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies, 416, 416 -bis, 416 -ter, 418, 640 del codice penale;
- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis , e 12, comma 5 -ter , del testo unico della finanza;
- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di



pagamento;

- j) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.